

Oggetto: relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei soci in merito a denuncia ex art. 2408 c.c. pervenuta in data sabato 12/06/2021 da parte del socio Francesco De Giacomi.

E' pervenuta una denuncia per "fatti censurabili" ex art. 2408 c.c. con la quale il socio Francesco De Giacomi lamenta che:

a) il punto 5 dell'odg dell'assemblea ordinaria non ha i requisiti della chiarezza dato che non vengono indicati i singoli articoli che si propone di variare.

b) il punto 1 dell'odg dell'assemblea straordinaria non ha i requisiti della chiarezza dato che non vengono indicati i singoli articoli che si propone di variare.

In ambedue i casi a) e b) l'indeterminatezza non è stato attenuata dai testi allegati dato che non è stato fornito neppure un raffronto tra testo attuale e nuovo testo proposto. Tale irregolarità può essere motivo di eventuale invalidazione delle delibere relative.

Preliminarmente il Collegio rileva che:

- la gestione dell'impresa sociale spetta in via esclusiva agli amministratori (art. 2380 bis, primo comma), i quali hanno poteri di gestione estesi a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e di proporre l'assunzione delle delibere necessarie allo svolgimento dell'attività sociale;
- L'assemblea è chiamata a deliberare consapevolmente in merito alle proposte formulate dal CDA ed esplicitate nell'ordine del giorno dell'assemblea stessa;
- Il Collegio Sindacale ha la funzione di controllo di legittimità riguardo al rispetto della legge. In caso di denuncia individuale ai sensi dell'art. 2408 c.c. al Collegio compete la verifica della fondatezza dei fatti denunciati.

Si precisa che in linea generale i "fatti censurabili" consistono in:

- fatto irregolare o illecito compiuto da persone o organi della società derivante da deviazioni dalla norma giuridica o dalla norma statutaria;
- inadeguatezza dell'assetto organizzativo, dell'assetto amministrativo-contabile;
- irregolarità nella gestione.

Il collegio rileva il fatto che l'emergenza pandemica impedisce lo svolgimento di assemblee societarie nella modalità "in presenza", limitando di conseguenza l'usuale dibattito che sottostà alla formazione delle delibere assembleari.

Con riferimento alle fattispecie denunciate viene lamentata la mancanza del requisito della sufficiente chiarezza relativamente:

- al punto 5 ODG assemblea ordinaria: "approvazione nuovo testo regolamento del socio, del regolamento dei lavori assembleari, e del regolamento della raccolta di prestiti sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti."
- al punto 1) dell' ODG assemblea straordinaria: "approvazione nuovo testo statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il denunciante ritiene altresì che l'indeterminatezza di tali 2 casi non sia stata attenuata dal contenuto dei testi messi a disposizione dei soci mediante pubblicazione sul sito istituzionale e che al contempo non sia stato fornito alcun raffronto tra il testo attuale ed il nuovo testo proposto.

Con riferimento a tale denuncia è necessario effettuare un distinguo tra i 2 punti contestati.

- a) relativamente al punto 5 ODG assemblea ordinaria / nuovi regolamenti, il Collegio fa presente che le disposizioni normative in ambito cooperativistico inequivocabilmente attribuiscono, salvo diversa disposizione, all'organo amministrativo (CDA) il potere di definire i regolamenti della cooperativa relativamente a singole fattispecie, comunque sempre nel rispetto della legge e dello statuto. Nel caso di specie l'organo amministrativo di AEG, sebbene non vincolato da alcuna norma ha ritenuto di portare a votazione assembleare la sua proposta di modifica dei regolamenti in questione.
- b) relativamente al punto 1 ODG assemblea straordinaria, il Collegio rileva che il testo dello statuto proposto alla delibera assembleare è stato portato all'attenzione dei soci nel rispetto delle forme e della tempistica prevista dalla legge.

Il rilievo formulato nella denuncia pervenuta, motiva, per entrambe le fattispecie a) e b) la carenza dei requisiti di chiarezza degli argomenti in discussione sul presupposto che *"non vengono indicati i singoli articoli che si propone di variare"*.

Relativamente a tale aspetto si rileva che per prassi ed esperienza maturata è d'uso che in occasione di proposte di modifiche statutarie e / o di regolamenti vengano proposte delle "tavole sinottiche" al fine di agevolare il confronto tra i testi.

Tale prassi, seppur apprezzabile, non è vincolante e rimangono nella discrezionalità del CDA le modalità informative ritenute più opportune.

In conclusione il collegio ritiene che non sussista alcuna fattispecie di fatto censurabile relativamente ai punti sovraesposti.

Vi è infine un terzo rilievo formulato dal denunciante circa la non operatività della sezione "domande e risposte" del sito della cooperativa.

Il Collegio ha contattato il Presidente del CDA per avere delucidazioni in merito; egli ha riferito *"nessuna altra questione o domanda è pervenuta prima di quella posta dalla socia Vittone Giovanna e firmata da altri cinque soci, che risulta pervenuta giovedì 10 in serata. La domanda è stata pubblicata sul sito istituzionale insieme alla risposta con decorrenza sabato 12 giugno nel pomeriggio"*.

Il collegio riscontra che la sezione "domande e risposte" del sito aziendale è attualmente funzionante e che risultano pubblicata sia la richiesta della socia Vittone e degli altri cinque soci che la conseguente risposta istituzionale.

Non si rileva inerzia censurabile.

Ivrea, 13/06/2021

Il collegio sindacale

Dott. Debernardi Paolo (firmato in originale)

Dott. Coda Negozio Paolo (firmato in originale)

Dott. Terranova Calogero (firmato in originale)